



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali".

Rep. atti n. 98/CU del 30 luglio 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 30 luglio 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 5734 del 4 luglio 2025, acquisita, in data 9 luglio 2025, al prot. DAR n. 11760, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 11803 del 9 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il decreto-legge in oggetto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 16 luglio 2025;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12265, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente proposte emendative, trasmesso alle amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 12284 del 15 luglio 2025;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12287, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente proposte emendative, trasmesso alle amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 12303 del 15 luglio 2025;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 16 luglio 2025, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno illustrato le proprie proposte emendative, comunicando la successiva trasmissione di documenti;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12353, con la quale l'UPI ha trasmesso un documento contenente proposte emendative;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12359, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento contenente proposte emendative;

VISTA la nota prot. DAR n. 12414 del 16 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso i citati documenti dell'ANCI e dell'UPI alle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato al recepimento di alcune proposte emendative relative al rifinanziamento del Fondo regionale protezione civile e con la richiesta di tener conto delle ulteriori proposte di modifica contenute nel documento inviato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1). Hanno, inoltre, precisato che la proposta relativa all'articolo 3-ter ("Criteri di riparto del Fondo nazionale TPL") è stata approvata, a maggioranza, con il parere contrario delle Regioni Lazio, Lombardia e Marche;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, con la condizione che l'emendamento che salvaguarda le risorse per le manutenzioni stradali delle città metropolitane sia stato accolto;
- l'UPI ha espresso parere negativo, perché, pur riconoscendo che nel provvedimento è previsto il reintegro dei 350 milioni di euro destinati alla manutenzione della rete viaria, non sono state accolte le proprie richieste negli emendamenti del relatore e del Governo, ovvero che l'utilizzo dei fondi potesse essere suddiviso biennalmente invece di pretendere un complessivo affidamento di oltre un miliardo di euro nel febbraio 2026. Ha rappresentato, altresì, di essere a conoscenza della presentazione di un emendamento in Senato, ma che esso non risulta soddisfacente perché rivede semplicemente l'annualità 2025 entro il prossimo febbraio, mentre distribuisce tutte le altre annualità in maniera congiunta entro il settembre 2026 e, quindi, diventa complesso riuscire ad utilizzare in maniera opportuna queste risorse. Ha rappresentato, inoltre, che nell'articolo 3, comma 1, manca la definizione di un fondo specifico per le province nel quale far confluire eventuali revoche da riassegnare successivamente agli enti dello stesso comparto, confermando, quindi, il parere negativo;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha rappresentato di non poter accogliere la condizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano volta a rendere il Fondo regionale per le emergenze a copertura degli anni 2024 e 2025, atteso che esso è riferito esclusivamente alle emergenze regionali del 2025, e ha chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di condividere l'impostazione del Governo, fermo restando che è intendimento dello stesso, per gli anni futuri, tentare di incrementare il Fondo con ulteriori risorse;

CONSIDERATO che, a seguito del confronto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pur prendendo atto delle argomentazioni espresse, hanno confermato la propria posizione;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/96/CU08/C2

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO
2025, N. 95, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI
ATTIVITÀ ECONOMICHE E IMPRESE, NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE
SOCIALE E IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI
TERRITORIALI"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 8) Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole, condizionato al recepimento di alcune proposte emendative formulate dalla Commissione Protezione Civile relative al rifinanziamento del Fondo Regionale Protezione civile (art. 2) e con la richiesta di tener conto delle ulteriori proposte di modifica. La proposta relativa all'art. 3-ter (Criteri di riparto del Fondo nazionale TPL) è stata approvata, a maggioranza, con il parere contrario delle Regioni Lazio, Lombardia e Marche.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene positiva la conclusione delle procedure per il riconoscimento della quota di *pay-back* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 attraverso la soluzione individuata ai sensi della normativa vigente e alla luce del pronunciamento in materia della Corte Costituzionale e del TAR Lazio.

Le Regioni e le Province autonome hanno aderito responsabilmente a una soluzione condivisa con lo Stato e il settore produttivo dei dispositivi medici che mira a garantire un equilibrio tra la sostenibilità finanziaria del Sistema Sanitario Nazionale e la tutela del settore dei dispositivi medici soprattutto considerato l'impatto negativo del sistema *pay-back* su tutte le imprese ma in particolare sulle piccole e microimprese del settore.

Occorre comunque ricordare che questa **situazione sul riconoscimento della quota di *pay-back* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici è ancora aperta per le annualità 2019-2024** per cui non è ancora definito l'ammontare dello sfondamento nonché le modalità di ripiano che la Conferenza auspica abbiano come riferimento la modalità di condivisione utilizzata per il periodo 2015-2018.

30/08/2025



Le Regioni e delle Province autonome si rendono disponibili ad una immediata ripresa dei lavori del Tavolo con l'obiettivo di trovare soluzioni alle criticità per il periodo 2019-2024, con l'impegno a definire contestualmente a partire già dal 2025 una nuova *governance* del settore che consenta di superare l'attuale sistema del *pay-back* e implementare la capacità di investimento e innovazione del settore.

Si evidenzia che la chiusura della procedura di riconoscimento della quota di *pay-back* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 comporta per le Regioni minori entrate per 120 milioni così ripartiti in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime Regioni per gli anni 2015-2018:

Ripiano Payback Dispositivi medici - Anni 2015-2018		
PIEMONTE	9,62%	11.549.068,947 €
VALLE D'AOSTA	0,21%	256.017,571 €
LOMBARDIA	0,00%	606,460 €
PA. BOLZANO	2,19%	2.630.291,134 €
PA. TRENTO	2,37%	2.842.234,717 €
VENETO	11,11%	13.333.700,707 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	6,13%	7.360.937,039 €
LIGURIA	2,43%	2.916.232,127 €
EMILIA-ROMAGNA	8,17%	9.801.662,581 €
TOSCANA	19,04%	22.847.534,571 €
UMBRIA	4,40%	5.281.693,837 €
MARCHE	6,55%	7.857.743,253 €
LAZIO	0,00%	- €
ABRUZZO	6,76%	8.108.893,208 €
MOLISE	0,84%	1.008.732,284 €
CAMPANIA	0,00%	- €
PUGLIA	11,83%	14.196.901,923 €
BASILICATA	0,47%	561.305,981 €
CALABRIA	0,20%	243.126,523 €
SICILIA	1,65%	1.977.464,310 €
SARDEGNA	6,02%	7.225.852,827 €
ITALIA	100,00%	120.000.000,0000 €

Va sottolineato che queste minori entrate, a valere sui bilanci d'esercizio 2025 - come una sopravvenienza passiva ove non presenti accantonamenti congrui - determina una ulteriore riduzione del contributo a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e "una quota dell'effetto complessivo in termini di fabbisogno e indebitamento è sterilizzata da un contributo agli equilibri di finanza pubblica, per 120 milioni, a carico dei bilanci sanitari regionali."



Il decreto – legge propone il “*Capo III - Disposizioni in materia di enti territoriali*”, in cui si ritiene di intervenire implementandolo con una specifica norma per attenuare gli effetti pluriennali del contributo di finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, nelle more della conclusione del Tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - previsto dal comma 3 bis, dell’articolo 9, del DL 19 ottobre 2024 n. 155 convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n.189, finalizzato ad osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla luce della nuova *governance* europea.



Proposta di emendamenti al decreto-legge 30 giugno 2025, n.95

- Modifiche all'articolo 2 (*Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani*)5
 - 1. (emendamento additivo).....5
 - 2. (emendamento sostitutivo)5
 - 3. (emendamento sostitutivo)5
 - 4. (emendamento suppressivo).....5
- Proposta additiva all'articolo 2, comma 9 (Rigenerazione urbana):.....6
- Articolo aggiuntivo 3-bis (*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti*) ...6
- Articolo aggiuntivo 3-ter (*Criteri di riparto del Fondo nazionale TPL*).....7
- Proposta additiva all'articolo 14 (*Disposizioni urgenti in materia di turismo*) comma 48
- Articolo 7 (*Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici*)8
 - Proposta aggiuntiva - detraibilità IVA -8
- Modifiche all'articolo 19 (*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*)9
 - 1. Misure per migliorare la sostenibilità del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario – proposta aggiuntiva.....9
 - 2. Rilevazioni ISTAT – proposta aggiuntiva10
- Articolo aggiuntivo 19 bis (*Proroga ed elevazione della quota di finanziamento per la riduzione delle liste d'attesa e il potenziamento del sistema sanitario pubblico*)11
- Art. 19-bis (*Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola*)12



Modifiche all'articolo 2 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani)

1. (emendamento additivo)

al comma 4 sono sostituite le parole "l'anno" con le parole "gli anni 2024 e"

Relazione

Il fondo è previsto solo per il 2025 con importo pari a 20 milioni. Essendo che il precedente era stato finanziato solo per il 2022 (10 milioni) e 2023 (10 milioni) si propone di inserire che il fondo regionale sia a copertura degli anni 2024 e 2025.

2. (emendamento sostitutivo)

il comma 5 è sostituito dal seguente

"5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 le modalità di utilizzo sono quelle disciplinate dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022."

3. (emendamento sostitutivo)

il comma 6 è sostituito dal seguente

"6. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite e trasferite in favore di ciascuna Regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse."

4. (emendamento soppressivo)

il comma 7 è soppresso

Relazione per gli emendamenti 2, 3 e 4:

in linea con l'obiettivo rappresentato nella relazione tecnica del Decreto-legge "La disposizione incrementa le risorse al Fondo regionale di protezione civile (...). Tale disciplina è destinata ad operare nelle more di una riforma organica delle modalità di finanziamento e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo (...)" si propone negli emendamenti dei commi 5, 6 e 7, di mantenere, per la gestione di queste risorse, le medesime modalità oggi vigenti e disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Diversamente, nelle more di una riforma organica, come viene indicato in relazione tecnica, si

introdurrebbe con questa norma un'ulteriore disposizione, diversa da quella utilizzata per il Fondo del 2022 e 2023 e diversa da quella che presumibilmente si andrà a ridefinire con la riforma organica stessa. La proposta di rifinanziare il fondo per il 2025 ma di gestirlo con le regole ad oggi vigenti consentirebbe di essere coerenti con la decretazione di urgenza, perché effettivamente in poche settimane si potrebbe avere l'effettiva ripartizione e l'impiego del fondo. L'urgenza è dovuta al fatto che il fondo 2025 servirebbe per finanziare eventi di tipo b) dell'anno precedente, già in ritardo di oltre 6 mesi rispetto alla previsione di riparto delle risorse (prevista al 31 gennaio di ogni anno dallo stesso DPCM del 13 luglio 2022).

Proposta additiva all'articolo 2, comma 9 (Rigenerazione urbana):

- dopo le parole *“Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire»* inserire le seguenti *“tra le Regioni e Province autonome”*;
- dopo le parole *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,”* inserire le seguenti *“, previa intesa con la Conferenza Unificata,”*.

Relazione

La disposizione del comma 9 si limita ad istituire un *“Fondo da ripartire per la rigenerazione urbana”* senza chiarire in alcun modo le finalità dello stesso, né tra chi possono essere ripartite le risorse, e nemmeno detta gli indirizzi per stabilire *“i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa”* che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”.

La ratio del presente emendamento, quindi, è quella di chiarire che il Fondo in questione deve essere ripartito tra le Regioni e le Province autonome, e che le regole di funzionamento vanno necessariamente concordate con la Conferenza Unificata, a norma dell'art. 117 della Costituzione che assegna alle Regioni la competenza esclusiva in materia di Governo del Territorio, cui è associata la Rigenerazione Urbana.

Articolo aggiuntivo 3-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“3 bis. Il quadro economico dei progetti relativi alla realizzazione di interventi di manutenzione ed ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi gli interventi in corso, deve prevedere la compensazione di eventuali disagi e disservizi alla mobilità, anche attraverso la destinazione degli avanzi delle risorse attribuite alle Regioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e sul Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, “Misure



urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", come successivamente rifinanziati ed incrementati."



Relazione

La ratio del presente emendamento è quella di consentire la compensazione dei disagi e dei disservizi subiti dagli utenti in caso di lavori all'infrastruttura ferroviaria; tale compensazione comprende tutti gli oneri che dovessero derivare dal verificarsi del disagio, compresi i costi aggiuntivi per autobus sostitutivi e per l'assistenza da prestare agli utenti.

Al fine di non gravare sui contratti di servizio del trasporto ferroviario, il quadro economico dei progetti di manutenzione ed ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi gli interventi in corso, deve prevedere tali oneri che sono coperti, in parte, dagli avanzi delle risorse stanziati dal Governo per i Ristori Covid e per i Ristori Carburanti ed Energia, già nella disponibilità delle Regioni.

Articolo aggiuntivo 3-ter (Criteri di riparto del Fondo nazionale TPL)

Approvato con il parere contrario di Lazio, Lombardia e Marche

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-ter. All'art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm. sono apportate le seguenti modifiche:

i) Al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) per una quota pari a euro 4.873.335.361,50 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, secondo le percentuali utilizzate nel 2020;

b) per una quota pari al 50 per cento delle restanti risorse, al netto delle risorse di cui alla lettera d, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna Regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244 e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

c) per una quota pari al 50 per cento delle restanti risorse, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

ii) Il comma 2-quater è soppresso.

iii) Al comma 6, la parola "sentita la Conferenza Unificata" è sostituita con le seguenti "previa intesa della Conferenza Unificata".

Relazione

La prima proposta di emendamento mira ad applicare i nuovi criteri di riparto non su tutto il Fondo ma solo sulla quota incrementale rispetto a quella 'storica', la quale è ripartita secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. L'esigenza alla base di tale modifica è salvaguardare il livello dei servizi attualmente offerti da parte di alcune Regioni a fronte della riduzione di risorse che ne deriverà dal 2026 dall'applicazione della norma nella formulazione attuale, in assenza di un concomitante incremento del Fondo stesso.

In definitiva, tale modalità proposta tiene conto delle difficoltà di alcune Regioni di abbandonare del tutto il criterio della spesa storica, che garantisce la continuità dei servizi, e al contempo della necessità di individuare progressivamente nuove modalità depurate dalle inefficienze e che tengano conto di incentivi all'innovazione e all'efficienza della spesa.

Il secondo emendamento consiste nella soppressione della proroga al regime attualmente vigente per i soli anni 2023-2025, che con il primo emendamento diventa la regola generale.

La terza proposta emendativa mira a ripristinare l'intesa della Conferenza Unificata sul decreto volto ad individuare gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio, sostituita dal parere ai sensi dell'accordo politico del 2 dicembre 2024. Infatti, si ritiene che non ci sia stato il dovuto coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione dello schema di decreto, che avrà un rilevante impatto sul riparto del Fondo Trasporti, nonostante il trasporto pubblico locale sia una materia a competenza esclusiva regionale.

Proposta additiva all'articolo 14 (Disposizioni urgenti in materia di turismo) comma 4: dopo le parole *“Con decreto del Ministro del turismo, da adottare”* inserire le seguenti *“, previa intesa con la Conferenza Unificata,”*

Relazione

La ratio del presente emendamento è quella di adottare il provvedimento previa intesa con la Conferenza Unificata, poiché trattandosi di riqualificazione di alloggi con destinazione sociale e di sostegno alla locazione la materia rientra nella competenza esclusiva delle Regioni, in quanto ricompresa nel “Governo del Territorio”.

Giova altresì segnalare che le agevolazioni proposte per agevolare l'accesso alla casa sono destinate a una sola categoria di lavoratori - quelli del comparto turistico - mentre, anche alla luce delle recenti iniziative a livello europeo in materia di *“affordable housing”*, sarebbe opportuno promuovere l'accesso alla casa per tutte le categorie sociali che ricadono in condizione di disagio abitativo, quali ad esempio i lavoratori e gli studenti che risultano privi delle risorse sufficienti per l'accesso al mercato della casa nelle grandi città o in quelle ad alta vocazione turistica.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

Proposta aggiuntiva - detraibilità IVA -

Dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma 1 bis:

“Ai pagamenti effettuati dai fornitori di dispositivi medici con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'art. 9 del D.L. 30 giugno 2023 n. 34, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.” Il comma 1 – bis del predetto articolo 9 viene così modificato: “Le aziende fornitrici di dispositivi medici autocertificano, sotto la propria responsabilità, l'ammontare dell'IVA inclusa nell'importo oggetto di versamento, computando tale IVA, tenuto conto delle diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni forniti, sulla base delle fatture emesse dalle aziende fornitrici stesse nei confronti del Servizio sanitario nazionale, in proporzione all'IVA indicata nelle fatture medesime.”

Relazione

In relazione all'art. 7 del D.L. 30 giugno 2025, n.95 che definisce una modalità ulteriormente agevolata per i fornitori di dispositivi medici di saldare i propri debiti nei confronti delle Regioni a titolo di payback, si propone di confermare in maniera non equivoca che anche a tale modalità agevolata si applica la detraibilità dell'IVA inclusa negli importi pagati stabilita dall'art. 9 del D.L. 30 giugno 2023 n. 34, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, ma si propone, altresì, di modificare il comma 1 – bis di tale articolo, consentendo alle aziende fornitrici di



autocertificare l'importo dell'IVA inclusa nel payback pagato, anziché porre a carico delle Regioni l'obbligo di comunicare alle aziende fornitrici il valore dell'IVA inclusa nelle fatture emesse da queste ultime. Da questa modifica dovrebbero trarre vantaggio sia le aziende fornitrici, che potrebbero accelerare i tempi entro i quali poter portare in detrazione l'IVA inclusa nel payback pagato, sia le Regioni, che verrebbero sgravate di un onere amministrativo non irrilevante e soggetto ad errori. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.



Modifiche all'articolo 19 (*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*)

1. Misure per migliorare la sostenibilità del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario – proposta aggiuntiva

1. All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare, al contributo di 259,500 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato che optano per la previsione contenuta nella presente norma ed entro i 30 gg. successivi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui al comma 527, articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e al comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2024, n. 207.”

Conseguentemente il contributo alla finanza pubblica previsto al comma 527, articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, è ridotto al massimo, ove tutte le Regioni optino per la possibilità prevista dalla norma in questione, in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e quello previsto dal comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, primo periodo è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 di euro per l'anno 2029.

Relazione

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha più volte osservato l'importante e significativa progressione pluriennale del contributo alla finanza pubblica previsto dalle ultime manovre di finanza pubblica. La legge di Bilancio dello Stato 2025 (L.207/2024) ha previsto che il contributo si realizzi nella forma di accantonamenti al bilancio di spesa corrente da destinare al finanziamento di investimenti nell'anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell'anno precedente, fermo restando gli obblighi previsti per il pareggio di bilancio: il contributo di finanza pubblica richiesto alle Regioni a statuto ordinario oltrepassa 1 miliardo dal 2026.

Per attenuare gli effetti della manovra sulla spesa corrente regionale, la proposta di norma dispone che una parte del contributo di finanza pubblica richiesta alle regioni a statuto ordinario sia assolta mediante possibile rinuncia al contributo di cui alla tabella 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 per l'anno 2026 riferito a risorse per investimenti territoriali, di cui il 70% destinati ai comuni del proprio territorio regionale. Tali contributi, hanno effetti sulla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto per l'anno di competenza e per i due anni successivi secondo le seguenti percentuali: 33% anno di competenza; 33% anno n+1; 34% anno n+2 - stima effettuata da RGS sulla base delle informazioni relative ai rendiconti anno 2023, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati).

Pertanto, si procede a consentire la riduzione del contributo di finanza pubblica previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (al comma 527, articolo, 1) in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare di 85.635.000 euro per l'anno 2026 in quanto la legge prevede che il contributo di finanza pubblica debba essere riversato dalle Regioni al Bilancio dello Stato mentre il contributo previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 786, articolo 1) si riduce in termini solo di indebitamento netto e fabbisogno 85.635.000 euro per l'anno 2027 e di 88.230.000 euro per l'anno 2028 poiché la legge prevede accantonamenti nei bilanci regionali e pertanto non è richiesta copertura in termini di SNF. Entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto legge le RSO debbono comunicare al MEF - RGS la loro decisione ed entro i 30 gg. successivi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola Regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono rivisti, per ciascuna Regione, i contributi alla finanza pubblica di cui al comma 527, articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e al comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Inoltre, occorre considerare che il meccanismo per il contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge 207/2024 per le Regioni, prevede accantonamenti al bilancio di spesa corrente da destinare al finanziamento di investimenti nell'anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell'anno precedente, fermo restando gli obblighi previsti per il pareggio di bilancio. La relazione tecnica del ddl legge di bilancio 2025 dispone la copertura dei maggiori oneri a carico della finanza pubblica nel caso di investimenti negli anni successivi per gli enti in "avanzo". Riducendo il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2026, come previsto nella proposta emendativa, se tutte le Regioni rinunciassero al trasferimento di cui al comma 134 dell'art. 1 legge n. 145/2018 si riduce anche l'accantonamento delle singole Regioni anche di quelle che sono in "avanzo" e pertanto si liberano risorse per la minore necessità di copertura dei maggiori oneri a carico della finanza pubblica per gli investimenti quantificabili per le Regioni a statuto ordinario in 1,2 milioni di euro per il 2028 e 9,1 milioni di euro per il 2029. Le risorse rinvenienti da tali minori oneri rimangono al comparto Regioni in termini di fabbisogno e indebitamento netto riducendo il contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 786, articolo 1) per 1,2 milioni di euro per il 2028 e 9,1 milioni di euro per il 2029.

La proposta normativa salvaguarda eventuali obbligazioni per investimenti già assunte sull'annualità 2026 a valere sulle risorse del comma 134, articolo 1 della legge 145/2018, impegnando le Regioni a farvi fronte con altre coperture fermo restando gli equilibri di bilancio previsti per legge.

La proposta, quindi, non ha effetti sulla finanza pubblica neppure nel caso in cui tutte le RSO accettino di rinunciare al contributo di cui all'art. 1 comma 134 della legge 145/2018.

2. Rilevazioni ISTAT – proposta aggiuntiva

1. All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:



“1 bis. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in considerazione della necessità di semplificare e ridurre la gravosità degli adempimenti richiesti, le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2023 - 2025 e relativi aggiornamenti, sono sospese per il lavoro con codice IST – 00229 relativo ai Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome.”



Relazione

La Conferenza Unificata già nel parere del 30/11/2022 sul Programma Statistico Nazionale – Triennio 2023 – 2025 – aveva esplicitato la necessità di non duplicare la richiesta di dati già presenti in altre banche dati e fruibili da ISTAT in via diretta. Ne è un esempio il lavoro con codice IST – 00229 relativo ai *“Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome”* di cui tutte le informazioni possono essere reperite direttamente ed elaborabili in specifiche banche dati (BDAP e SIOPE).

In particolare, in termini di semplificazione, si chiede di sospendere l'erogazione di sanzioni in caso di mancato invio da parte delle Regioni e delle Province autonome del lavoro con codice IST-00229, relativo ai Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome, prevedendo l'acquisizione diretta dei dati da parte di ISTAT, come già avviene per gli Enti locali, in attesa dell'aggiornamento del Piano statistico.

La compilazione di tabelle di ISTAT che richiedono i medesimi dati presenti in BDAP e SIOPE risulta essere ridondante, gravosa per gli uffici, anacronistica tanto più che la stessa RGS riconosce che la trasmissione dei dati consuntivi e preventivi è ormai consuetudine in applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 - Art. 18, comma 2 – (*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.*)

Si ricorda anche la sanzione prevista in caso di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP (Art. 9, comma 1-quinquies, DL N. 113/2016)

Inoltre, si è già conclusa anche la Sperimentazione del progetto “Approvazione rendiconto inviato alla BDAP” iniziata nel 2022 e sono previste ulteriori estensione del progetto a cura di RGS.

In attesa che il nuovo Piano Statistico Nazionale recepisca questa semplificazione si propone la sospensione delle sanzioni per mancato invio. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Articolo aggiuntivo 19 bis (Proroga ed elevazione della quota di finanziamento per la riduzione delle liste d'attesa e il potenziamento del sistema sanitario pubblico)

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

“Articolo 19 bis (Misure per il per la riduzione delle liste d'attesa e il potenziamento del sistema sanitario pubblico)

1. Dopo il comma 232, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, inserire il seguente comma:

232-bis “Per garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, per incentivare la reinternalizzazione dei servizi sanitari, far fronte alla carenza di personale, nonché per garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto legge 7 giugno 2024, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2024, n. 107, fermo restando l'equilibrio di bilancio anche sanitario nonché l'erogazione dei LEA, le Regioni possono innalzare la quota di cui al comma 232 confermandola fino al 31 dicembre 2026 ed

elevandola, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, fino allo 0,7 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per finanziare l'incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui ai commi 218 e 219.”.

Relazione

L'emendamento propone l'inserimento di un nuovo comma 232-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), al fine di confermare fino al 31 dicembre 2026 e innalzare la quota prevista dal comma 232, destinata a sostenere interventi per:

- il pieno dispiegamento dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa;
- la reinternalizzazione dei servizi sanitari oggi esternalizzati;
- il contrasto alla carenza di personale sanitario, anche attraverso strumenti incentivanti;
- il rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

Viene inoltre prevista la possibilità di destinare tali risorse all'incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale del SSN (commi 218 e 219 della medesima legge di bilancio).

La misura ha un carattere strutturale e intende garantire:

- la continuità e la stabilità del finanziamento alle misure straordinarie per il contenimento delle liste d'attesa;
- il rafforzamento dell'offerta pubblica di prestazioni sanitarie, tramite politiche di assunzione, incentivazione e potenziamento dell'attività istituzionale;
- un maggiore coinvolgimento del personale del SSN, favorendo la produttività interna rispetto al ricorso sistematico a prestazioni in convenzione o accreditamento.

L'innalzamento della soglia fino allo 0,7% del finanziamento indistinto per ciascuno degli anni 2025 e 2026 garantisce un margine operativo significativo alle Regioni per:

- sostenere economicamente le azioni previste nei piani operativi regionali;
- rafforzare l'offerta oraria disponibile per le prestazioni sanitarie a maggiore criticità;
- valorizzare economicamente l'impegno del personale interno al SSN.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-bis (Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.



Relazione

La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.

Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.

Roma, 30 luglio 2025



